COMUNE DI DECOLLATURA

PROVINCIA DI CATANZARO

PROT. N. 4262 DEL 30.06.2014

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA D'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI "REALIZZAZIONE DEL PARCO CULTURALE E LETTERARIO DEL REVENTINO – MICHELE PANE - PISL SISTEMI TURISTICI LOCALI - POR CALABRIA FESR 2007 - 2013"

C.I.G. (codice identificativo gara) 58373941EB

CUP F89E14000360002

Ai sensi dell'art. 64, del codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs n. 163 del 12/4/2006 e ss.mm.ii., si informa che questa Amministrazione, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 18/06/2014 intende aggiudicare, con procedura aperta, ex art. 55 del codice suddetto, integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l'esecuzione dei lavori relativi "REALIZZAZIONE DEL PARCO CULTURALE E LETTERARIO DEL REVENTINO – MICHELE PANE - CUP F89E14000360002 - PISL SISTEMI TURISTICI LOCALI POR CALABRIA FESR 2007 - 2013".

Il contratto ha per oggetto, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) del citato D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.: l'acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'importo dell'appalto è di € 320.000,00, di cui € 241.541,55 per lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 3.623,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. L'importo per la progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è di € 22.064,83 per la progettazione definitiva, esecutiva e per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato a corpo ai sensi dell'art. 53, comma 4, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 163/2006) e dell'art. 120 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del codice suddetto (D.P.R. n. 207/2010) valutabile in base ai seguenti criteri che vengono indicati nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita dall'Amministrazione ed attinenti:

- 1) offerta tecnica, punti 65;
- 2) offerta economica, punti 25;
- 3) prestazioni aggiuntive, punti 10.

Di seguito vengono individuati e riportati gli elementi di valutazione ed il punteggio massimo raggiungibile per ciascuno:

Il punteggio per il merito tecnico viene attribuito in base ai seguenti sub criteri

Merito tecnico elementi qualitativi : Valore tecnico e qualità architettonica della proposta e		
delle soluzioni adottate (caratteri distributivi, qualità delle finiture proposte, qualità dei		
materiali impiegati, ecc.)		
Merito tecnico elementi quantitativi suddiviso nei sub a e b		
a) Indice di prestazione energetica dell'edificio		
b)Manutenzione ordinaria e straordinaria riferita al mantenimento in efficienza della prestazione energetica		
Eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative (elemento qualitativo)	punti 10	

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo – compensatore di cui all'allegato G) al D.P.R. 207/2010 e secondo la seguente formula:

$$C_{(a)} = \Sigma_n [w_i *V_{(a)i}]$$

dove:

 $C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a); n = numero totale di requisiti; W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i); $V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed 1; Σ_n = sommatoria;

I coefficienti $V_{(a)}$ di natura qualitativa saranno determinati per come indicato al punto a2 del metodo aggregativo-compensatore dell'allegato G) al D.P.R. 207/2010 attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari, mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida sottoriportate.

Una volta terminati i confronti a coppie, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre i coefficienti per i quali è previsto il "confronto a coppie" saranno determinati con la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

La Commissione Giudicatrice procederà alla c.d. "riparametrazione" dei punteggi attribuiti per gli elementi qualitativi.

Merito tecnico elementi quantitativi sub a

Tecniche costruttive ed impiantistiche finalizzate al contenimento dei consumi energetici ed alla gestione razionale delle fonti Indice di prestazione Energetica dell'edificio (parametro quantitativo)

Sarà considerato elemento di merito l'indice di prestazione energetica dell'edificio

 $P = 15 \times (P.E / (P.E min))$

in cui:

P= punteggio attribuito al concorrente

P.E = P.E. prestazione energetica del concorrente in esame;

P.E. min = prestazione minima dei concorrenti ammessi

Manutenzione ordinaria e straordinaria riferita al mantenimento in efficienza della prestazione energetica - (Parametro quantitativo) sub b

Saranno considerati elementi di merito quelli ricondotti alla manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento in efficienza della prestazione energetica per come indicato all'art. 2:

 $P.SLE = 10 \times (SLE / (SLEmax))$

in cui:

P.SLE = punteggio assegnato al concorrente in esame;

SLE = manutenzione ordinaria e straordinaria offerti dal concorrente in esame, espressa in anni;

SLE max = manutenzione ordinaria e straordinaria massima offerta, espressa in anni.

OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo attribuibile è di 25/100 punti.

- Prezzo.

Parametro di riferimento per la valutazione del prezzo: prezzo complessivo compreso l'importo della progettazione. Prezzo massimo: euro. 263.606,38 che rappresenta la somma dell'importo a base d'asta escluso oneri di sicurezza e delle spese tecniche di progettazione

L'offerta sarà valutata con la seguente formula: P.P. = $25 \times (263.606,38 - P)/(263.606,38 - Pmin)$ in cui:

P.P.	PUNTEGGIO-PREZZO DEL CONCORRENTE IN ESAME
Р	PREZZO OFFERTO DAL CONCORRENTE IN ESAME, ESPRESSO IN EURO
PMIN	IL MENO ELEVATO DEI PREZZI OFFERTI DAI CONCORRENTI AMMESSI, ESPRESSO IN EURO

Le caratteristiche generali dell'opera sono indicate nel capitolato speciale d'appalto. Il progetto posto a base di gara è stato regolarmente validato dal responsabile unico del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 con atto del 25/06/2013

Per partecipare alla gara è richiesta:

l'attestazione di qualificazione, rilasciata da un organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, per la categoria di opere specializzate, prevalente OG1 di cui all'allegato A al D.P.R. 5.10.2010, n. 207, per la classifica minima di importo: II[^], fino a € 516.000. L'importo dei lavori della categoria prevalente è di € 245.164,68 comprensivo degli oneri di sicurezza.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese riunite o consorziate, di tipo orizzontale, tale disposizione si applica: alle mandanti soltanto se la classifica da queste posseduta è

almeno pari al 20% dell'importo dei lavori posto a base di gara; alla mandataria soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40% dell'importo dei lavori posto a base di gara. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole debbono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui sopra. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale i requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole debbono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale giusto il disposto dell'art. 37, comma 6, ultimo capoverso, del codice dei contratti.

Le vigenti disposizioni legislative impongono che vi sia una effettiva corrispondenza non solo tra le quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori , ma anche tra quote di partecipazione al raggruppamento e requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese raggruppate. (art. 37, comma 13, del codice dei contratti e art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207/2010). Pertanto è fatto obbligo alle imprese riunite di indicare, pena l'esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento già in sede di gara per consentire alla stazione appaltante di verificare che esse siano in linea con i requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese raggruppate.

Le imprese qualificate nella I^ e nella II^ classifica, non in possesso della certificazione di qualità , possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori. (art. 92, comma 8, del D.P.R. n. 207/21010).

QUALIFICAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, oppure, in assenza della qualificazione per la progettazione devono, ai sensi dell'art. 53, commi 3 e e 3 bis del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii, indicare o associare, per la redazione del progetto, progettisti qualificati in possesso dei requisiti indicati al successivo punto 2) delle norme per la gara. Nel caso in cui l'impresa, pur essendo attestata per prestazioni di progettazione e costruzione, non sia in grado di dimostrare i requisiti indicati al suddetto punto 2) attraverso il proprio staff di progettazione, deve obbligatoriamente indicare o associare un progettista scelto tra i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere: d, e, f, f bis, g, h del D.lgs n. 163/2006. Per le imprese di costruzione singole o associate che documentino il requisito della progettazione e/o del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione indicando un libero professionista singolo o associato o una società di professionisti o una società di

ingegneria, di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), fbis),g) e h) del Codice dei contratti, devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti il nominativo del/dei soggetto/i al quale viene affidata la progettazione, l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Nel caso in cui l'impresa di costruzioni indichi più soggetti tra questi dovrà essere indicato, ai sensi dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, anche un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione. I soggetti indicati dovranno presentare l'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, un'associazione temporanea fra professionisti.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE

Al fine di rispettare le indicazioni e le metodologie d'intervento previste nel Progetto preliminare fornito dall'Amministrazione aggiudicatrice, il progetto definitivo e quello esecutivo, eseguiti rispettivamente dagli offerenti e dal soggetto aggiudicatario, dovranno tener conto della necessita di adottare tecnologie costruttive e materiali consoni alle finalità dell'opera. A tale scopo, nella fase della progettazione definitiva da consegnare in sede di offerta, i concorrenti, oltre a prendere visione dei documenti di progetto preliminare, dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo finalizzato alla conoscenza dello stato di fatto e dei luoghi. L'Amministrazione aggiudicatrice, dopo la pubblicazione del bando di gara, metterà a disposizione dei partecipanti l'accessibilità ai luoghi per l'esecuzione delle indagini, in forma preventiva alla consegna delle offerte, che dovranno contenere il progetto sino al livello 'Definitivo', come disciplinato dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. n.207/2010 e dal capitolato prestazionale.

L'opera dovrà essere finanziata con fondi del Regione Calabria PISL SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI. Il termine di esecuzione dell'appalto è stabilito in giorni 200 (duecento) naturali e consecutivi a far data dalla consegna dei lavori. La penale pecuniaria è stabilita nello 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori per come indicato sul cronoprogramma contrattuale. Il pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 3, legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., avverrà a mezzo di bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore. I pagamenti in acconto in corso d'opera del corrispettivo dell'appalto, saranno effettuati nei modi e termini di legge non appena il credito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta di legge, raggiunga il 20%, 40%, 60%, 80%, ultimo dell'importo contrattuale E' prevista in favore dell'Appaltatore un'anticipazione del prezzo d'appalto pari al 10% dell'importo contrattuale.

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 43, comma 6, del suddetto D.P.R., applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e il costo del personale. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Le imprese sono ammesse a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in consorzio o riunite in associazione temporanea ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 del codice e degli artt. 92, 93, 94 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207. Sono altresì ammessi i soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE (gruppo europeo di interesse economico) alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese. Le imprese dei Paesi appartenenti all'UNIONE EUROPEA sono ammesse a partecipare alla gara in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane. Il subappalto o il cottimo di parti dell'opera è consentito alle condizioni e con le modalità prescritte dall'art.

118 del codice. E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art.140 del codice, l'Amministrazione Comunale, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

L'offerta dovrà pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 28/07/2014 (termine perentorio)**. All'uopo si avverte che, oltre il termine di presentazione suindicato, non resta valida alcuna offerta sostituiva od aggiuntiva ad offerta precedente ed inoltre che le offerte presentate non possono essere più ritirate dopo l'apertura della gara.

Il piego esterno, destinato a contenere la busta dell'offerta e tutti i documenti indicati nelle norme per la gara, **a pena di esclusione**, dovrà essere sigillato con ceralacca o altro materiale plastico equivalente o striscia incollata, e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo tale da garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Sullo stesso plico dovrà apporsi chiaramente la ragione sociale della ditta concorrente, con indicazione del recapito telefonico – P.E.C. - partita I.V.A. e la seguente scritta: "OFFERTA PER LA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI "REALIZZAZIONE DEL PARCO CULTURALE E LETTERARIO DEL REVENTINO – MICHELE PANE - PISL SISTEMI TURISTICI LOCALI - POR CALABRIA FESR 2007 - 2013"

Indirizzo: COMUNE DI DECOLLATURA, PIAZZA G. PERRI, N. 5 - 88041 DECOLLATURA (CZ).

NORME PER LA GARA

All'apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega. La documentazione da presentare è la seguente:

A) Un plico sigillato, pena l'esclusione dalla gara, con ceralacca o altro materiale plastico equivalente o striscia incollata, e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo tale da garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, recante l'oggetto della gara ed il nominativo dell'operatore economico, contraddistinto all'esterno con la **lettera A**, contenente, la seguente **documentazione amministrativa**:

1) Una dichiarazione cumulativa, redatta sull'apposito modello (allegato B), ai sensi degli artt. 38, 47, 75 e 76 del D.P.R 28.12.2000, n. 445, in carta semplice, la provenienza della quale deve essere garantita con l'autentica della firma ovvero mediante esibizione di copia fotostatica non autenticata, che dovrà essere perfettamente nitida e leggibile, di valido documento di identità del sottoscrittore, con la quale il concorrente, attesti:

- a) con riferimento specifico alla presente gara, di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto (N.B. Questa dichiarazione non essendo una mera clausola di stile, sebbene un'attestazione fortemente vincolante per l'appaltatore, pena l'esclusione dalla gara, deve, per sua natura, accompagnare sempre l'offerta cui è correlata, anche nel caso in cui il concorrente, che partecipa a più gare che si effettuano contemporaneamente, si avvalga della facoltà di fare riferimento, riguardo alla documentazione, alla gara di importo più elevato alla quale partecipa (vedi anche art. 106, comma 2, del D.P.R. 5/10/2010, n. 207).
- b) di avere preso visione del bando di gara, del capitolato prestazionale e di accettarli incondizionatamente;
- c) di accettare che il Comune abbia "la facoltà di recedere, con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall'appalto alle condizioni di cui all'art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l'appaltatore";
- d) di trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- e) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove debbono essere eseguiti i lavori;
- f) di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e quello operativo per la tutela fisica dei lavoratori, piani che saranno messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri;
- g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- h) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs 6/9/2011 n. 159) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.lgs 6/9/2011, n. 159) l'esclusione dalla partecipazione alle gare e il divieto di stipulare i relativi contratti operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico e/o responsabile tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico e/o responsabile tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

i) □ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203; oppure:

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; oppure:

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689. (barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara)

(pena l'esclusione dalla gara, la dichiarazione deve essere presentata da: il titolare e il direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico e/o responsabile tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

(La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio).

j) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice dei contratti, il concorrente dovrà indicare tutte le condanni penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione).

- k) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, della legge 19.3.1990, n. 55; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- I) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- m) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9 quater, del codice, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- n) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
- o) di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- p)

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;
- □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza avendo presentato ricorso giurisdizionale o ammnistrativo avverso atti di accertamento del debito ;
- □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza avendo usufruito di condono fiscale o previdenziale;
- □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza avendo ottenuto una rateizzazione del debito ;

(pena l'esclusione dalla gara, barrare la voce interessata ed allegare la documentazione atta a dimostrare di avere usufruito di tali misure o di avere proposto i ricorsi entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte)

- q) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter, art. 38 del codice, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- r) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza.
- s) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c, del decreto legislativo dell'8/6/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- t) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, nella seguente situazione:

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara)
u) di essere iscritto all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004 . (N.B.: solo per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi) ;
v) che gli altri componenti della società sono i sigg(N.B.: solo per le società in nome collettivo). w) con riguardo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
□ che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:;
□ che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara)
x) di trovarsi in applicazione della legge 12/03/1999,n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili, nella seguente condizione:
□ avere meno di 15 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999, n. 68 e quindi di non essere soggetto alle norme sul diritto al lavoro dei disabili; (nel computo non vanno indicati: per il settore edile, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore stesso; il personale viaggiante nel settore degli autotrasporti; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti);
□ avere non più di 35 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999, n. 68 e di non avere effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000 e quindi di non essere soggetto alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 68/99 citata; di essere in regola con la legge che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara, art. 17, comma 1, legge 68/99 e ss. mm. ii).

Si avverte che l'incompletezza o l'omissione anche di uno solo dei punti della suddetta dichiarazione cumulativa, determinerà l'automatica esclusione dalla gara.

Si avverte, inoltre, che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Riguardo alle dichiarazioni di cui alle lettere h), i), j), si precisa che esse debbono essere presentate, a **pena di esclusione**, dal titolare e dai direttori tecnici e/o responsabili tecnici, se trattasi di impresa individuale; da tutti i soci e dai direttori tecnici e/o responsabili tecnici, se trattasi di società in nome collettivo; dai direttori tecnici e/o responsabili tecnici e da tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici e/o responsabili tecnici o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Inoltre, la dichiarazione di cui alla lettera j) dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, anche dai soggetti di cui all'art.38, comma 1, lett.c), del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara .

Ad ogni buon fine, si precisa ulteriormente che la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (art. 47, comma 2, D.P.R. n. 445/2000). Nel caso di Raggruppamenti ordinari di concorrenti o di Consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., la dichiarazione cui al precedente n. 1, deve essere presentata, **pena l'esclusione dalla gara**, da ogni singolo concorrente facente parte del raggruppamento o del consorzio. In alternativa, i concorrenti raggruppati o consorziati possono sottoscrivere congiuntamente la dichiarazione anzidetta. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del codice dei contratti pubblici, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I suddetti consorzi debbono inoltre dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di affidabilità ed idoneità a contrarre non solo in capo al consorzio stesso ma anche attraverso la documentazione prodotta da ogni singolo consorziato indicato come esecutore dell'appalto.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai fini della verifica della regolarità contributiva (Decreto Anticrisi 185/2008 legge di conversione 2/2009 - art. 16 e art. 16-bis) dichiara che:

- la	sede	prescelta	per i	il reca	pito	della	copia	del	DURC	è qu	ella le	gale/c	perati	va
- il C0	CNL applic	cato è					-							
- la d	imension	e aziendale	è di n	di	ipende	enti;								
- di	essere	iscritta a	lla sede	e INPS	della	Prov	incia di	i			_ con	la r	natrico	ola
		iscritta a												ola
		iscritta												di

Quelli indicati nell'allegato O		definitiva ed dinamento per la di progettazione	€ 245.164,68	OG1		€ 22.064,83
Lavori spec	Oggetto		Importo Progettazione	categoria classifica (D.P.R. 207/2010)		Importo servizio di progettazione
	_	ggetto della progett ostante prospetto:	azione definitiva	a ed esecut	iva, no	nché i rispettiv
2) REQUISITI DEI	PROGETTISTI INDI	CATI O ASSOCIATI				
elettronica		ministrazione all'inv ; PEC				
• si indica quale d	domicilio eletto				_	
Ai sensi dell'art. 7	79, commi 5 bis e 5	quinquies, del codic	e:			
– Prefettura di		; P	EC			
	one Provinciale di	 _ o altro ;	Collocamento o	bbligatorio	legge	n. 68/99; PE
		, Casellario				
– Tribunale di		, Misure di Preven	zione, PEC			o altro.
– Tribunale di		sez. fallimentare, PE	C		o altro	;
		<i>,</i>				,
degli Enti preposi	ti al rilascio delle ce	rtificazioni:	C			·
•		a verifica dei requisit	ti di ordine gene	rale si chie	de di in	dicare i recapi

I progettisti indicati o associati devono possedere i seguenti minimi, pena l'esclusione :

riguardo all'edilizia di edifici di cui all' elenco gruppo2 allegato O DPR

207/10

- aver svolto negli ultimi 10 anni, in qualità di titolare dell'affidamento, progettazioni a livello definitivoesecutivo appartenenti ad ognuna del gruppo e sub-elenchi di lavori indicati nel bando per un importo globale per ogni gruppo e sub-elenco almeno pari ad una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la progettazione.

Considerata l'urgenza di procedere all'aggiudicazione definitiva, i concorrenti sono invitati a presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti dei progettisti indicati o associati in sede di gara, unitamente alla documentazione amministrativa.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, il capo gruppo deve aver svolto negli ultimi 10 anni, in qualità di titolare un affidamento di progettazione a livello definitivo - esecutivo lavori attinenti le categorie d'appalto almeno pari al 60% dei lavori da progettare, mentre il restante 40% ai mandanti.

Inoltre, ai sensi del comma 5, dell'art. 253 del DPR 207/2010 deve essere previsto la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione.

- non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010;
- l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
- l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 90, comma 8, del codice dei contratti;
- indicare l'Albo Professionale al quale è iscritto, la data ed il numero di iscrizione;
- le società di professionisti, di cui all'art. 90, comma 1, lett. e, del codice dei contratti, associate o indicate dal concorrente dovranno presentare dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del D.p.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- le società di ingegneria di cui all'art. 90, comma 1, lett. f, del codice dei contratti, associate o indicate dal concorrente dovranno presentare dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del D.p.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

Il possesso dei requisiti suddetti è attestato mediante dichiarazione in carta semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o dal professionista o dai professionisti, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs n. 163/2006, ai concorrenti sorteggiati nonché al I^ e II^ classificato sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

I titolari, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza degli studi associati, i soci e il direttore tecnico per le società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio dovranno presentare pena l'esclusione dichiarazione dell'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b), c), m-ter) dell'art. 38 del Codice dei contratti, analoga dichiarazione dovrà essere resa:

- dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

- (ovvero) dichiarazione dalla quale risulti che nel suddetto periodo non ci sono stati soggetti cessati dalla carica .
- 3) Attestato di presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali .

Condizione necessaria per la partecipazione alla gara è data obbligatoriamente dalla presa visione dei luoghi da parte del titolare o del legale rappresentante, direttore tecnico o procuratore o delegato dell'impresa concorrente. Tale presa visione dovrà essere certificata dal responsabile del Procedimento indicato dall'Ente o suo delegato.

4) Cauzione provvisoria di € 5.344,59 pari al 2% del prezzo dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dell'importo della progettazione, costituita in uno dei modi indicati dall'art. 75 del Codice. La garanzia, pena l'esclusione dalla gara, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta ed essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Detto impegno ai sensi dell'art. 75, comma 8, del codice è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria e quindi, anche nel caso di versamento in contanti, o con assegno circolare. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le imprese in possesso del certificato di qualità. La cauzione provvisoria potrà anche essere emessa da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò, specificatamente e separatamente, autorizzati dal Ministero del Tesoro. Si avverte pertanto che gli intermediari finanziari, avendo necessità di esplicita autorizzazione per poter operare quali fideiussori negli appalti pubblici ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30.03.2004, n. 115, in quanto non è sufficiente la sola iscrizione ex art. 107 del decreto n. 385/93, dovranno dare prova concreta dell'autorizzazione anzidetta, con l'avvertimento che in difetto di tale prova la cauzione non verrà accettata ed il concorrente sarà escluso dalla gara. I contratti fideiussori ed assicurativi debbono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 1 del D.M. 12.03.2004, n. 123, debitamente sottoscritte dalle parti contraenti, pena l'esclusione dalla gara, ed opportunamente integrate alla normativa del codice dei contratti pubblici. In caso di A.T.I. ancora da costituire, la cauzione provvisoria, pena l'esclusione dalla gara, deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutte le imprese stesse. (c.f.r. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4.10.2005, n. 8). Se trattasi di un'associazione per cooptazione, ex art. 92 comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, nella quale è presente un'azienda di piccole dimensioni (è considerata tale quella che esegue lavori per un ammontare inferiore al 20 per cento dell'importo complessivo dell'appalto), questa ha la facoltà di non presentare alcuna garanzia fideiussoria all'atto della partecipazione alla gara ed in caso di aggiudicazione, garanzia che invece resta a carico della capogruppo e delle altre imprese associate in un'associazione di tipo ordinario. In luogo dell'originale della certificazione del possesso del sistema di qualità i concorrenti possono presentare anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità all'originale della copia di certificato presentata (c.f.r. consiglio di Stato, Sez. VI, del 19/01/2007, n. 121).

5) Contributo di euro 70,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Per effettuare il versamento, secondo le istruzioni operative dell'Autorità di Vigilanza, in vigore dal 1° gennaio 2011, sono consentite solo le seguenti modalità di pagamento:

- · on line mediante carta di credito.
- · presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'AVCP. Nel caso di A.T.I. costituita e costituenda il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare:
- a) la ricevuta ottenuta mediante stampa, nel caso di pagamento mediante carta di credito;
- b) lo scontrino, in originale, rilasciato dal punto vendita, nel caso di pagamento presso la rete dei tabaccai lottisti;

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM), intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Si avverte che il pagamento della contribuzione costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di scelta del contraente e che pertanto la mancata dimostrazione del versamento del contributo suddetto determina l'esclusione del concorrente dalla gara.

6) Valida attestazione di qualificazione rilasciata, a norma del Regolamento approvato con D.P.R. 25.1.2000, n. 34, da un Organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, per prestazioni di sola costruzione oppure per prestazioni di progettazione e costruzione per la categoria e classifica minima d'importo sopra indicate. Tale attestazione può essere esibita in originale oppure in copia autenticata nei modi di legge.

A norma dell'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 l'impresa, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, deve sottoporsi alla verifica del mantenimento dei requisiti, stipulando apposito contratto con la SOA. Ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte dell'impresa. Pertanto, nel caso di verifica triennale in corso, l'impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara , una dichiarazione della SOA o copia del contratto stipulato, nella quale venga indicata la data in cui é stata richiesta la verifica medesima, antecedente alla scadenza triennale.

Si segnala, inoltre, che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto (Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, parere n. 227 del 09.10.2008).

7) Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000 ed alla vigente disciplina nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della Serie UNI CEI EN 45000. Non è richiesta la presentazione della certificazione di qualità se la stessa è indicata nell'attestato SOA presentato purchè in detto attestato venga chiaramente indicata la data di emissione o quella di scadenza del certificato . La validità del certificato di qualità è di tre anni decorrenti dalla data di prima emissione o della emissione corrente del certificato anzidetto. Come per l'attestato SOA, la certificazione di qualità non è autocertificabile. Qualora la certificazione non fosse indicata nell'attestato SOA esibito in sede di gara, la stessa per essere considerata valida ai fini della qualificazione dell'impresa dovrà riferirsi agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso con riferimento alla globalità delle

categorie e classifiche del D.P.R. n. 207/2010 e non alle sole categorie di lavorazioni effettivamente svolte dalle imprese qualificate.

- 8) **Modello GAP**, allegato A. La mancata presentazione e/o sottoscrizione di ciascuno dei documenti, di cui ai punti da 1 a 8 determinerà l'esclusione dalla gara. Nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi di cui all'art. 2602 c.c., i suddetti documenti, pena l'esclusione dalla gara, devono essere presentati e sottoscritti da ogni singola impresa facente parte dell'associazione o del consorzio. Le imprese associate o consorziate possono sottoscrivere congiuntamente i documenti di cui ai punti 8 e 9. Il patto di integrità, pena l'esclusione dalla gara, deve riferirsi alla gara per cui si procede. Il patto di integrità ed il codice etico degli appalti comunali, costituiranno parte integrante del contratto aggiudicato o subcontratto autorizzato dal Comune di Lamezia Terme a seguito della gara.
- B) Un plico sigillato, pena l'esclusione, con ceralacca o altro materiale plastico equivalente o striscia incollata, e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo tale da garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; recante l'oggetto della gara ed il nominativo dell'operatore economico, contraddistinto all'esterno con la **lettera B**, contenente l' **OFFERTA TECNICA** come indicato nel capitolato prestazionale. Il computo metrico e l'elenco prezzi inseriti in tale plico, pena l'esclusione , non dovranno riportare alcuna indicazione di natura economica;
- C) Un plico sigillato, pena l'esclusione, con ceralacca o altro materiale plastico equivalente o striscia incollata, e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo tale da garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; recante l'oggetto della gara ed il nominativo dell'operatore economico, contraddistinto all'esterno con la lettera C, contenente l' OFFERTA ECONOMICA redatta su carta bollata e contenente la misura percentuale del ribasso offerto sia in cifre che in lettere, sottoscritta con firma per esteso dell'imprenditore o del legale rappresentante dell'impresa. Qualora vi sia discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. Nella busta dell'offerta economica dovranno essere inseriti il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi con l'indicazione dei prezzi delle singole voci.

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, richiedendo ai relativi offerenti di presentare, nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta ai sensi degli artt. 87 e 88 del codice.

Sarà sottoposta a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la si ritiene anomala, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

Verrà data notizia dell'esito della verifica di congruità, in seduta pubblica, la cui data sarà resa nota ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito del comune almeno cinque giorni prima della stessa.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

AVVERTENZE PARTICOLARI

AVVALIMENTO (art. 49 del codice).

Il concorrente, singolo o raggruppato o consorziato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. A tal fine il concorrente dovrà allegare oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

- a) una sua dichiarazione, verificabile, ai sensi dell'art. 48, del codice dei contratti pubblici, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del codice suddetto;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del citato codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Si precisa che, a pena d'esclusione dalla gara, è obbligatorio indicare la presenza o meno di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando nonché la propria condizione in applicazione della legge 12/03/1999,n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del codice
- f) in originale od in copia autentica il contratto, per atto scritto, a pena d'esclusione dalla gara, con sottoscrizione delle parti autenticata nei modi di legge, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente (art. 88 del D.P.R. n. 207/2010):

- oggetto : le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; tali elementi debbono essere specificati analiticamente;
- durata: " per tutta la durata dell'appalto ";
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento; (potrebbe essere rappresentato ad es. dall'eventuale assunzione del ruolo di subappaltatore da parte dell'ausiliario).
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante

il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5, art. 49 del codice.

Poiché l'insieme dei requisiti di qualificazione viene conglobato nella certificazione SOA, oggetto del <<pre><<pre><<pre><<pre>ccprestito>> non possono essere i singoli requisiti ma la SOA nella sua inscindibile unitarietà. In altri termini, il contratto di <<messa a disposizione>>, deve avere ad oggetto il complesso di risorse e mezzi d'opera che, unitariamente considerati, ha permesso di conseguire l'attestazione SOA. Inoltre, si avverte che:

- nel caso di dichiarazioni false, il concorrente sarà escluso dalla gara, la cauzione sarà escussa, gli atti saranno trasmessi all'Autorità di Vigilanza per le sanzioni di propria competenza;
- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di questa stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; - il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria;
- le imprese partecipanti potranno avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici;
- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla stessa gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
- il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario;
- questa stazione appaltante trasmetterà all'Autorità di Vigilanza tutte le dichiarazioni di avvalimento.

In caso di aggiudicazione il contratto di cui sopra deve essere stipulato nella forma di atto pubblico e, presentato unitamente agli altri documenti richiesti per la verifica dei requisiti, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa.

RIMBORSO SPESE PUBBLICITÀ.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 l'aggiudicatario è tenuto, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, al rimborso all'Amministrazione delle spese sostenute per la pubblicità della gara.

AVVERTENZE GENERALI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, devono pervenire, a mezzo raccomandata espresso del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il TERMINE PERENTORIO ed all'indirizzo di cui sopra; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 di tutti i giorni lavorativi, all'Ufficio Archivio e Protocollo del Comune. Entro il termine perentorio indicato nel bando le offerte debbono essere nella materiale disponibilità dell'Ufficio della stazione appaltante ed il rischio relativo alla tempestività dell'arrivo ricade esclusivamente sul mittente. L'art. 36 del D.P.R. n. 655/1992 secondo cui la corrispondenza indirizzata alla P.A. deve intendersi <<pre>pervenuta>> al momento in cui questa viene recapitata all'ufficio postale presso cui l'amministrazione stessa provvede al ritiro, non si applica alla corrispondenza raccomandata che, a differenza di quella ordinaria, è caratterizzata

dalla certezza legale non solo riferita alla sua spedizione ma anche al suo avvenuto recapito nelle mani del destinatario, obbligato a firmare per ricevuta (c.f.r. Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 21.11.2006, n. 6797). Per le offerte che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo rispetto al termine stabilito , non sono ammessi reclami . Per la documentazione amministrativa si rimanda al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che approva il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA.

Il diritto di accesso agli atti della gara è regolato dall'art.13 del codice dei contratti pubblici. Riguardo alla tipologia di atti e documenti per i quali il diritto di accesso è vietato,si richiama il comma 5,lettera a),b),c),d), dell'art.13 citato. Il diritto di accesso è differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette o negoziate,in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito ed in relazione all'elenco di soggetti che sono stati invitati a presentare offerta ed all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito dopo la comunicazione ufficiale,da parte della stazione appaltante,dei nominativi dei candidati da invitare.
- c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione. c bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Gli atti sopra menzionati, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione dell'art. 326 del codice penale per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio.

SVOLGIMENTO DELLA GARA E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.

Nel giorno e nell'ora indicati nel presente bando la Commissione di gara procederà all'apertura, in seduta pubblica, del plico A , contenente la documentazione amministrativa e saranno ammessi alla gara i concorrenti la cui documentazione sarà riconosciuta completa e regolare. Nella stessa seduta la Commissione darà corso al sorteggio pubblico, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, ai fini del controllo del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico - organizzativi previsti dal Bando e dal Capitolato di gara. I concorrenti sorteggiati dovranno comprovare il possesso dei requisiti anzidetti entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta, pena l'esclusione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi del predetto art. 48 del D.Lgs. 163/2006. In seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti, si procederà alla verifica della documentazione presentata dalle ditte sorteggiate a seguito della richiesta di cui sopra. Nella medesima seduta si procederà all'apertura delle buste "B - Offerte tecniche" presentate da tutti i concorrenti ammessi, al solo fine di verificare e verbalizzare l'esistenza della documentazione prodotta. Successivamente, in seduta non pubblica, che avrà luogo presso la sede del Comune, la Commissione Giudicatrice, ricevuta la documentazione di cui alla busta "B – offerta tecnica", attribuirà i relativi punteggi a ciascuna offerta; In una successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti, la Commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e quindi procederà:

• a comunicare i punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica dalla Commissione Giudicatrice;

- all'apertura del plico C contenente l'offerta economica e all'attribuzione dei relativi punteggi secondo le formule previste;
- alla formazione della graduatoria finale individuando la migliore offerta che riterrà meritevole di aggiudicazione provvisoria, salvo la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86,87,88 del codice dei contratti.
- alla richiesta della documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Bando e dal Capitolato di gara, nei confronti del I[^] e II[^] classificato; In una successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti, la Commissione di gara procederà:
- a comunicare l'esito dell'eventuale verifica di congruità:
- all'esame della documentazione prodotta dai concorrenti I^ e II^ classificato.
- all'aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione può essere subordinata all'accettazione da parte del soggetto primo classificato di modifiche negli aspetti tecnici e finanziari dell'offerta. Qualora le modifiche richieste siano di natura sostanziale e non di dettaglio, l'Amministrazione, nel rispetto del principio della par condicio, richiederà le stesse a tutti gli altri concorrenti prima dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del codice tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno mediante: PEC o posta ordinaria.

Ai sensi dell'art. 34 del codice, sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici raggruppamenti temporanei di concorrenti i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, nonché Consorzi di Cooperative di Produzione e Lavoro regolati dalla legge 25.6.1909, n. 422 e dal R.D. 12.2.1911, n. 278 e successive modificazioni ed integrazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/1985, n. 443, consorzi di cui all'art. 2602 e seguenti del codice civile, i consorzi stabili di cui all'art. 36 del codice, i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

E' consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, ANCHE SE NON ANCORA COSTITUITI. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti .

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ex art. 2602 c.c. oppure di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

Per i lavori pubblici non è ammessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art.116 del codice dei contratti.

Non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile. (art. 133, comma 2, del codice).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.

Nella fattispecie di cui trattasi vanno ricompresi i casi di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo di cui all'art. 136 del codice dei contratti. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sono accertati che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (art. 38, comma 2, D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.). A tale proposito si avverte che saranno considerati quali casi sospetti di anomalia e, quindi, soggetti a verifica , ai fini dell'applicazione del citato art. 38, comma 2, D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole

- 1) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- 2) utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- 3) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che rivestono incarichi direttivi nelle imprese partecipanti;
- 4) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti .

Nel caso di finanziamento dell'opera con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale (art. 13, comma 6, D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito in legge 26.4.1983, n. 131). Non si dà corso al piego che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale non sia stata apposta la scritta indicata nell'avviso d'asta e contenente la specificazione della gara.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare od incompleto alcuno dei documenti richiesti. Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi dì chiusura. Non saranno ammesse le offerte condizionate nè quelle che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere, con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall'appalto alle condizioni di cui all'art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l'appaltatore. Se due o più concorrenti, presenti alla gara facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procederà nella medesima seduta ad una gara fra di essi a offerte segrete. Colui che risulterà migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario. Ove coloro che hanno fatto offerte uguali non siano entrambi presenti o gli stessi non vogliano migliorare l'offerta si procederà mediante sorteggio a norma di legge. L'asta avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento del verbale di aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad

accettazione dell'offerta e diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine stabilito nel comma 9, dell'art.11 del codice dei contratti. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo e recedere dal contratto. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, tempestivamente e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 79 del codice. La sitpulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 168, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai controinteressati, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che in casi di urgenza, ne venga chiesta l'esecuzione anticipata. Il contratto sarà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice (Segretario Generale). L'esecutore del contratto è obbligato a costituire la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 113 del codice dei contratti nonché l'ulteriore polizza assicurativa del progettista di cui all'art. 269, comma 1, del Regolamento (D.P.R. 207/2010). L'esecutore dei lavori, infine, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa di importo pari a quello del contratto, che tenga indenne questa Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Copia della suddetta polizza deve essere trasmessa alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 10 del codice è il dott. ing. Costantino Gambardella, Tel. 0968/1904304 Fax: 0968/61247. E' vietato il lodo arbitrale (ex art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244 –

Finanziaria 2008). Il foro competente è quello di Lamezia Terme; tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto saranno di competenza del Giudice Ordinario.

Il presente bando è pubblicato, in forma integrale, all'Albo Pretorio del Comune, sul profilo di committente www.comune.decollatura.cz.it e trasmesso al competente ufficio della Regione Calabria.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO Dott. Ing. Costantino Gambardella

DECOLLATURA, 30.06.2014

SEGUONO ALLEGATI

Spett.le Comune di Decollatura

Oggetto: APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI "REALIZZAZIONE DEL PARCO CULTURALE E LETTERARIO DEL REVENTINO – MICHELE PANE - PISL SISTEMI TURISTICI LOCALI - POR CALABRIA FESR 2007 - 2013

II	sottoscritto					r	nato a
		il		in qualità di			
dell'ir	mpresa			_ con sede in			_ alla via
		telefono _		, fax		CHIEDE di p	artecipare
alla p	rocedura aperta i	in oggetto come: (barrare la v	oce interessata)		
impı	resa singola	capogruppo	di una	associazione	temporanea	di imprese	di tipo
	ontale/verticale/m	_				_	•
capo fra	gruppo di una as	ssociazione tempo	oranea di in	nprese di tipo o segue	rizzontale/vert	ticale/ mista da	 costituirsi imprese:
mano le	dante di una asso	ciazione tempora	nea di impr segue	ese di tipo orizz nti	ontale/vertica	le/misto già co	stituita fra imprese:
mano le	dante di una asso	ciazione tempora	nea di impr segue	ese di tipo orizi nti	zontale/vertica	ale/misto da co	imprese:
fine a	ai sensi degli artt rt. 76 del citato D.	46 e 47 del D.P	.R. 28/12/2	2000, n. 445 coi	nsapevole dell	e sanzioni pena	

DICHIARA

a) con riferimento specifico alla presente gara, di esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della

mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto

.

- (N.B. Questa dichiarazione non essendo una mera clausola di stile, sebbene un'attestazione fortemente vincolante per l'appaltatore, pena l'esclusione dalla gara , deve, per sua natura, accompagnare sempre l'offerta cui è correlata, anche nel caso in cui il concorrente, che partecipa a più gare che si effettuano contemporaneamente, si avvalga della facoltà di fare riferimento, riguardo alla documentazione, alla gara di importo più elevato alla quale partecipa (vedi anche art. 106, comma 2, del D.P.R. 5/10/2010, n. 207).
- b) di avere preso visione del bando di gara, del capitolato prestazionale e di accettarli incondizionatamente;
- c) di accettare che il Comune abbia "la facoltà di recedere, con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall'appalto alle condizioni di cui all'art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l'appaltatore";
- d) di trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- e) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove debbono essere eseguiti i lavori;
- f) di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e quello operativo per la tutela fisica dei lavoratori, piani che saranno messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri;
- g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- h) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs 6/9/2011 n. 159) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.lgs 6/9/2011, n. 159) l'esclusione dalla partecipazione alle gare e il divieto di stipulare i relativi contratti operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico e/o responsabile tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico e/o responsabile tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- i) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203; oppure:
- □ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; oppure:

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689.

(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara)

(pena l'esclusione dalla gara, la dichiarazione deve essere presentata da: il titolare e il direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico e/o responsabile tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); (La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio).

j) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice dei contratti, il concorrente dovrà indicare tutte le condanni penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione).

k) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, della legge 19.3.1990, n. 55; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

I) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

m) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9 – quater, del codice, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; n) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o) di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; p) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza; □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza avendo presentato ricorso giurisdizionale o amministrativo avverso atti di accertamento del debito; □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza avendo usufruito di condono fiscale o previdenziale; □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza avendo ottenuto una rateizzazione del debito; (pena l'esclusione dalla gara, barrare la voce interessata ed allegare la documentazione atta a dimostrare di avere usufruito di tali misure o di avere proposto i ricorsi entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte) q) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 – ter, art. 38 del codice, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; r) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza. s) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c, del decreto legislativo dell'8/6/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; t) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, nella seguente situazione: □ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver

soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

formulato l'offerta autonomamente.

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.							
(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara)							
u) di essere iscritto all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004 . (N.B.: solo per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi) ;							
v) che gli altri componenti della società sono i sigg(N.B.: solo per le società in nome collettivo). w) con riguardo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:							
□ che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:;							
□ che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;							
(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara)							
x) di trovarsi in applicazione della legge 12/03/1999,n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili, nella seguente condizione:							
□ avere meno di 15 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999, n. 68 e quindi di non essere soggetto alle norme sul diritto al lavoro dei disabili; (nel computo non vanno indicati: per il settore edile, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore stesso; il personale viaggiante nel settore degli autotrasporti; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti);							
□ avere non più di 35 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999, n. 68 e di non avere effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000 e quindi di non essere soggetto alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 68/99 citata;							
□ di essere in regola con la legge che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;							
(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara, art. 17, comma 1, legge 68/99 e ss. mm. ii).							
Ai fini della verifica della regolarità contributiva (Decreto Anticrisi 185/2008 legge di conversione 2/2009 - art. 16 e art. 16-bis)							
dichiara che:							
- la sede prescelta per il recapito della copia del DURC è quella legale/operativa							
- il CCNL applicato è							
- la dimensione aziendale è di n dipendenti;							
- di essere iscritta alla sede INPS della Provincia di con la matricola							

- di essere iscritta alla sede INAIL della Pr	ovincia di	con la matricola
, PAT (posizione assicurativa	territoriale) n	<u>.</u>
- di essere iscritta alla con il numero		Edile) della Provincia di
Al fine di procedere celermente alla verifica dei red degli Enti preposti al rilascio delle certificazioni:	quisiti di ordine generale s	ii chiede di indicare i recapiti
– Agenzia delle Entrate di		
– Tribunale di, sez. fallimentar	e, PEC	o altro;
– Tribunale di, Misure di Pre	evenzione, PEC	o altro.
– Tribunale di,		
- Amministrazione Provinciale di o altro ;	Collocamento obbliga	torio legge n. 68/99; PEC
– Prefettura di	; PEC	Ai sensi dell'art.
79, commi 5 bis e 5 quinquies, del	codice: • si indica	quale domicilio eletto
all'invio delle comunicazioni a mezzo fax n;PEC	e a r	nezzo di posta elettronica
inserirsi in via obbligatoria)		
data	Firma	

N.B. La domanda e le dichiarazioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.

(la successiva dichiarazione deve essere resa: dai direttori tecnici e/o responsabili tecnici sia per le imprese individuali che per le società; da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società)

DICHIARAZIONE

ai sensi	degli artt.	46 e 47 del D	.P.R. 28/12/200	0, n. 445 c	onsapevole/i de	lle sanzioni p	enali previste i	dall'art.
	76 del	citato D.P.R.	per le ipotesi di	falsità in d	ıtti e dichiarazio	ni mendaci iv	i indicate	

1	sottoscritto/i		nato a
	il	, in qualità di	
dell'impresa		con sede in	alla via
	 		
		DICHIARA/NO	
all'art. 3 della	legge 27/12/1956, n. 14	mento per l'applicazione di una delle misu 23 (ora art. 6 del D.lgs 6/9/2011 n. 159) o d 65, n. 575 (ora art. 67 del D.lgs 6/9/2011, n.	i una delle cause ostative
decreto penal ai sensi dell'a Europea che sentenza pas corruzione, fr 2004/18); (N.	le di condanna divenuto i ort. 444 del codice di prod incidono sulla moralità isata in giudicato, per u rode, riciclaggio, quali de B. Ai sensi del comma 2 d	a pronunciata sentenza di condanna passat irrevocabile, oppure sentenza di applicazion cedura penale, per reati gravi in danno della professionale (è comunque causa di esclu ino o più reati di partecipazione ad un'o finiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, lell'art. 38 del codice dei contratti, il concorr ese quelle per le quali abbia beneficiato della	e della pena su richiesta, o Stato o della Comunità usione la condanna, con organizzazione criminale, paragrafo 1, direttiva CE ente dovrà indicare tutte
-	art. 7 del Decreto Legge	eati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del e 13/05/1991, n. 152, convertito con m	codice penale aggravati nodificazioni, dalla legge
oppure:			
dell'art. 7 del 203, (anche in	Decreto Legge 13/05/19 n assenza di un procedim	visti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 191, n. 152, convertito con modificazioni, da nento per l'applicazione di una delle misure atti all'autorità giudiziaria;	alla legge 12/07/1991, n.
oppure:			
dell'art. 7 del 203, (anche in causa ostativa	Decreto Legge 13/05/19 n assenza di un procedim	visti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 191, n. 152, convertito con modificazioni, da nento per l'applicazione di una delle misure ato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo 89.	alla legge 12/07/1991, n. di prevenzione o di una
(barrare la vo	ce interessata, pena l'escl	lusione dalla gara)	
data			

FIRMA

Per i soggetti cessati

DICHIARAZIONE

I sottoscritto/i		nato a
il	, in qualità di	
dell'impresa	con sede in	alla via
cessato dalla carica in data (ne	ell'anno antecedente la data di pubblicazione	del bando)
	DICHIARA/NO	
decreto penale di condanna divenuto ai sensi dell'art. 444 del codice di pro Europea che incidono sulla moralità sentenza passata in giudicato, per corruzione, frode, riciclaggio, quali de 2004/18; (N.B. Ai sensi del comma 2 de	irrevocabile, oppure sentenza di applicazione irrevocabile, oppure sentenza di applicazione ocedura penale, per reati gravi in danno dello professionale (è comunque causa di esclus uno o più reati di partecipazione ad un'or efiniti dagli atti comunitari citati all'art. 45, pedell'art. 38 del codice dei contratti, il concorre rese quelle per le quali abbia beneficiato della	e della pena su richiesta, o Stato o della Comunità sione la condanna, con rganizzazione criminale, paragrafo 1, direttiva CE ente dovrà indicare tutte
	FIRMA	
	e resa anche dal titolare o legale rappresen la qualifica rivestita) cessato/i dalla carica in del bando)	

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI A.T.I.

I sottoscritti		in nome e per cont	to delle seguenti imprese:
•			e o partita IVAquale a categoria <<>>
•			e o partita IVAquale categoria <<>>
·			e o partita IVAquale categoria <<>>
·	•		a propria quota di partecipazione, 2006, n. 163 (codice dei contratti
	D	CHIARANO	
rappresentanza all'impresa conto proprio nonché del da costituirsi sulla base o medesimo la quota di part	a qualificata come "m le mandanti. Si impeg del presente impegno ecipazione di ciascuna eseguire i lavori nella	nandataria", la quale si nano, inoltre, a non mo , a perfezionare il rela impresa facente parte percentuale corrispond	e mandato collettivo speciale con tipulerà il contratto in nome e per odificare la composizione dell'A.T.I. ativo mandato indicando nell'atto del raggruppamento in conformità lente alla predetta quota, ai sensi
per l'impresa mandataria			
	firma	in qualità di	
per l'impresa mandante			
	firma	in qualità di	
per l'impresa mandante			
	firma	in qualità di	